



Assessorat de l'Education
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

Réf. n° 7751
Prot. n

Aoste / Aosta 2 maggio 2017

CALENDARIO SCOLASTICO 2017/2018

IL SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle Scuole di ogni ordine e grado”, e, in particolare, l’art. 74, comma 7, concernente il calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado;

vista la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 7698 del 19 aprile 2002, che richiama, al fine della determinazione del calendario scolastico, l’art. 138 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;

tenuto conto che l’art. 10 del predetto d.lgs. n. 112/1998 rinvia a successive norme di attuazione il trasferimento alle Regioni e alle Province autonome delle funzioni e dei compiti conferiti alle regioni a Statuto ordinario, norme che allo stato attuale non sono ancora state approvate;

ritenuto, pertanto, che, in assenza del previsto trasferimento alla Regione autonoma Valle d’Aosta delle funzioni e dei compiti conferiti dal d.lgs. n. 112/1998 alle Regioni a Statuto ordinario, permane la previgente normativa e, quindi, la competenza circa la determinazione del calendario rimane in capo al Sovrintendente agli studi che lo stabilisce sentiti il Consiglio scolastico regionale e la Giunta regionale;

vista la legge regionale 26 luglio 2000, n. 19, recante “Autonomia delle istituzioni scolastiche”, e, in particolare, l’art. 10, concernente l’autonomia organizzativa in capo alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con particolare riferimento all’art. 11, che reca disposizioni in materia di valutazione, scrutini e esami;

Vista la legge regionale 1° agosto 2005, n. 18, con particolare riferimento agli artt. 2, 3 e 4, che recano disposizioni in merito all’organizzazione scolastica dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado;

Sentito il Consiglio scolastico regionale in data 27 aprile 2017;

Sentita la Giunta regionale in data 28 aprile 2017

D E C R E T A

1. Per l’anno scolastico **2017/2018**, nella Regione autonoma Valle d’Aosta, il calendario scolastico è stabilito come segue:

SC/ R:\Segr_Sovr\AS CLOS\CALENDARIO SCOLASTICO\2017-2018\calendario scolastico decreto 2017.doc

Département surintendance des écoles
Dipartimento sovrintendenza agli studi

11100 Aoste
1, place Deffeyes
téléphone +39 0165273289
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta
piazza Deffeyes, 1
telefono +39 0165273289
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it
istruzione@regione.vda.it
www.regione.vda.it



INIZIO DELLE LEZIONI E DELL'ATTIVITA' EDUCATIVA:

Scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e scuola secondaria di secondo grado

14 settembre 2017

Gli effetti dei contratti di assunzione del personale supplente temporaneo fino al termine delle attività didattiche decorrono dalla suddetta data o dalla data di assunzione del servizio, se successiva.

OLTRE ALLE FESTIVITÀ CIVILI E RELIGIOSE PREVISTE DALL'ATTUALE NORMATIVA (tutte le domeniche, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il 1° gennaio, il 6 gennaio, il 25 aprile, il 1° maggio, la domenica e il lunedì di Pasqua, il 2 giugno, il Santo Patrono), **SONO GIORNI DI VACANZA:**

PONTE DELL'8 DICEMBRE	9 dicembre 2017
VACANZE NATALIZIE gennaio 2018	dal 24 al 31 dicembre 2017 e dal 2 al 6 gennaio 2018
CHIUSURA SCUOLE PER FIERA DI SANT'ORSO	30 e 31 gennaio 2018
VACANZE DI INVERNO	dal 12 al 14 febbraio 2018
VACANZE PASQUALI	dal 29 marzo al 3 aprile 2018
PONTE DEL 1° MAGGIO	30 aprile 2018

TERMINE LEZIONI:

Scuole primarie, secondarie di I grado e scuole secondarie superiori

13 giugno 2018

TERMINE ATTIVITA' DIDATTICA ED EDUCATIVA:

30 giugno 2018

Nella scuola dell'infanzia, nel periodo successivo al 13 giugno e sino al 30 giugno, termine delle attività educative, può essere previsto che, nell'ambito delle complessive attività individuate nel piano dell'offerta formativa, funzionino le sole sezioni ritenute necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti sulla base delle effettive esigenze rappresentate dalle famiglie.



2. Le istituzioni scolastiche ed educative, nel rispetto della quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994 (almeno 200 giorni di lezione) o, in caso di organizzazione flessibile dell'orario complessivo del curriculum e di quello destinato alle singole discipline ed attività, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline ed attività obbligatorie, possono disporre eventuali adattamenti del calendario scolastico d'istituto – debitamente motivati e deliberati dall'istituto scolastico o educativo e comunicati, altresì, alle famiglie, agli enti territoriali e alla Sovrintendenza agli studi entro il 30 giugno 2017 – nelle fattispecie di seguito precisate:
 - esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della legge regionale 19/2000, nonché dell'art. 10, comma 3, lettera c), del d.lgs. 297/1994;
 - esigenze connesse a specificità determinate da disposizioni normative di carattere particolare, nonché eventuali interruzioni del servizio scolastico connesse con l'esigenza di mettere a disposizione delle Amministrazioni comunali l'edificio in occasione di elezioni politiche e amministrative, dei referendum popolari, nonché la possibilità del verificarsi di eventi straordinari;
 - recupero del Santo Patrono, qualora la festività coincida con una domenica o altro giorno di vacanza oppure cada prima dell'inizio delle lezioni;
 - osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

3. Le istituzioni scolastiche devono, inoltre, stabilire:
 - la scansione temporale della valutazione degli apprendimenti degli alunni e della suddivisione del periodo delle lezioni;
 - il calendario degli scrutini e delle valutazioni intermedie e finali degli alunni;
 - il calendario degli esami, ad esclusione di quelli di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore che sono fissati dal Ministero competente, il cui svolgimento è individuato, di norma, nella seconda metà del mese di giugno, in concomitanza su tutto il territorio nazionale, e tenuto conto dello svolgimento di una prova nazionale, concomitante su tutto il territorio nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione;
 - l'individuazione del monte ore annuale delle singole scuole, ai sensi della legge regionale 18/2005.

4. Qualora l'adattamento del calendario da parte delle istituzioni scolastiche comporti sospensioni delle lezioni, nel limite massimo di tre giorni (incluso l'eventuale recupero del Santo Patrono), è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto allo studio. I giorni eccedenti la quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994 (almeno 200 giorni) fanno parte integrante del calendario scolastico. Tale quota è destinata (art. 74, comma 7/bis, d.lgs. 297/1994) ad interventi didattici ed educativi a completamento dell'offerta formativa.



5. Restano non adattabili le date di inizio e termine delle lezioni, fatte salve le festività nazionali o l'esigenza di garantire la quota di cui all'art. 74, comma 3, del d.lgs. 297/1994. Eventuali deroghe del termine delle lezioni saranno valutate dal Sovrintendente agli studi all'atto della presentazione di circostanziata istanza, debitamente motivata, da parte del dirigente scolastico.
6. Il servizio di trasporto sarà assicurato dal competente Servizio Trasporti del Dipartimento Trasporti dell'Assessorato competente sulla base del calendario scolastico di cui al presente decreto. Su indicazione del Servizio predetto, di cui alla nota prot. n. 15576/ST in data 28 ottobre 2009, trasmessa ai dirigenti scolastici con nota sovrintendentizia prot. n. 47735/ss in data 6 novembre 2009, eventuali richieste delle istituzioni scolastiche difformi dal calendario scolastico di cui al presente decreto non saranno prese in considerazione nell'ambito del servizio di trasporto scolastico assicurato dall'Amministrazione regionale.

f.to IL SOVRINTENDENTE AGLI STUDI
Fabrizio Gentile